

Delibera n. 188/06

Direttiva nei confronti della Cassa conguaglio per il settore elettrico in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella quantità strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 3 agosto 2006

Visti:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: Cip) 29 aprile 1992, n. 6, come modificato dal decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip n. 6/92);
- il decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato 25 settembre 1992;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) 20 maggio 1997, n. 61/97;
- la deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2000, n. 194/00;
- la deliberazione dell'Autorità 22 aprile 2004, n. 60/04 (di seguito: deliberazione n. 60/04);
- la deliberazione dell'Autorità 14 dicembre 2004, n. 215/04 (di seguito: deliberazione n. 215/04);
- la deliberazione dell'Autorità 20 giugno 2005, n. 116/05;
- la deliberazione dell'Autorità 9 gennaio 2006, n. 2/06;
- la deliberazione dell'Autorità 10 maggio 2006, n. 94/06 (di seguito: deliberazione n. 94/06);
- la deliberazione dell'Autorità 19 giugno 2006, n. 119/06 (di seguito: deliberazione n. 119/06);
- la deliberazione dell'Autorità 3 luglio 2006, n. 136/06 (di seguito: deliberazione n. 136/06);
- i pareri del Comitato di esperti, istituito ai sensi dell'articolo 2, della deliberazione n. 60/04, in materia di quantità strettamente indispensabile di cui al titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento Cip n. 6/92, formulati all'articolo 6, comma 6.7, del Regolamento approvato con la deliberazione n. 215/04, e con le note trasmesse all'Autorità in data 20 ottobre 2004 (prot. n. 001512, prot. Autorità n. 023221 del 22 ottobre 2004) e 5 aprile 2006 (prot. n. 000902, prot. Autorità n. 009098 del 13 aprile 2006);
- gli esiti dell'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06.

Considerato che:

- l'Autorità, al fine di intensificare ed estendere le verifiche e i sopralluoghi sugli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, fonti assimilate a quelle rinnovabili, nonché sugli impianti di cogenerazione, con deliberazione n. 60/04 ha disposto di avvalersi della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: la Cassa), prevedendo, in particolare, la costituzione di un Comitato di esperti con il compito di predisporre un Regolamento recante criteri e modalità per procedere alle suddette attività (di seguito: il Regolamento);
- l'Autorità, con deliberazione n. 215/04, ha approvato il Regolamento e, con le deliberazioni n. 2/06 e n. 136/06, ha prorogato l'incarico del Comitato di esperti sino al 30 giugno 2007;
- l'articolo 6, comma 6.7, del Regolamento prevede che la valutazione della quantità strettamente indispensabile deve essere stabilita sulla base dei dati garantiti dal costruttore o dalle specifiche di acquisto del macchinario;
- tale valutazione del Comitato di esperti è stata oggetto, unitamente ad altre quattro doglianze, di impugnazione innanzi al Tribunale amministrativo della Regione Lombardia (di seguito: TAR Lombardia) da parte delle società Edison SpA, Termica Boffalora Srl e Termica Milazzo Srl;
- con sentenza n. 4831/05 del 16 novembre 2005, il TAR Lombardia ha rigettato la doglianza in oggetto, perché non fondata;
- il titolo II, punto 12-bis, del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che agli impianti di tipo A) che utilizzano combustibili diversi il cui impiego separato comporta l'appartenenza ad una diversa tipologia tra quelle riportate alle lettere d), e) ed f) della tabella 1 si applica un prezzo di cessione calcolato secondo i criteri di cui alle lettere da c1) a c6) del medesimo titolo II, punto 12-bis;
- i combustibili afferenti alla tipologia di cui alla lettera:
 - d) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono le biomasse, gli RSU, nonché, previo accertamento del comitato tecnico, i rifiuti, gli scarti o i residui utilizzati in impianti con problematiche impiantistiche-economiche analoghe a quelle degli RSU (di seguito: biomasse o RSU);
 - e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono i combustibili di processo o residui o recuperi di energia (di seguito: combustibili di processo o residui);
 - f) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 sono i combustibili fossili, distinti tra idrocarburi e carbone;
- il titolo II, punto 12-bis, lettera c1), del provvedimento Cip n. 6/92, prevede che, "nel caso in cui l'impiego di combustibile/i afferente/i alla tipologia di cui alla lettera f) della tabella 1, sia superiore alla quantità strettamente indispensabile all'utilizzo del/i combustibile/i afferente/i alle altre tipologie il prezzo di cessione risultante è differenziato tra ore piene ed ore vuote, in caso contrario il prezzo di cessione è unico"; detta quantità non è tuttavia quantificata nel provvedimento medesimo e va, quindi, determinata caso per caso;
- la relazione tecnica al decreto 4 agosto 1994 precisa che l'articolo 3 del medesimo decreto stabilisce, tra l'altro, "la modalità di calcolo del prezzo di cessione nel caso di impianti che utilizzano più di un tipo di combustibile in base ad un criterio che premia il maggior uso di combustibili meno pregiati anche in funzione dell'indice energetico dell'impianto";

- il titolo II, punto 12-bis, lettera c2), del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che, nel caso di impiego di combustibili afferenti ad almeno due delle tipologie di cui alla lettera d), e) e lettera f) limitatamente al carbone, il prezzo di cessione è pari alla media pesata, sulla base dell'energia immessa annualmente con i diversi tipi di combustibili, dei prezzi di cessione corrispondenti al loro impiego separato e, quindi, detto prezzo di cessione non dipende dalla quantità strettamente indispensabile; qualora l'impiego di un combustibile risulti inferiore alla soglia del 2 per cento del totale, il titolo II, punto 12-bis, lettera c6), del medesimo provvedimento prevede che il suo utilizzo venga considerato nullo ai fini del calcolo della media pesata;
- il titolo II, punto 12-bis, lettera c3), del provvedimento Cip n. 6/92 prevede che, nel caso di utilizzo di combustibili diversi, di cui almeno uno afferente alla tipologia di cui alla lettera f) della tabella 1 con esclusione del carbone (quindi limitatamente agli idrocarburi), il prezzo di cessione è unico, nel caso di rispetto della quantità strettamente indispensabile, e differenziato tra ore piene e ore vuote nel caso di superamento di detta quantità, e comunque correlato al valore dell'indice Ien conseguito dall'impianto;
- per alcuni impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 il valore della quantità strettamente indispensabile era già stato approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità;
- dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive è emerso che, in almeno un caso, sarebbero stati utilizzati idrocarburi in quantitativi superiori alla quantità strettamente indispensabile, come individuata in concreto per detto impianto, pur continuando il titolare a percepire il prezzo di cessione unico riconosciuto sul presupposto del rispetto di tale quantità;
- dai medesimi esiti risulta altresì che diversi soggetti titolari di impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che utilizzano, su base annua, combustibili fossili non hanno mai segnalato al soggetto cessionario (Enel o Gestore del sistema elettrico - GRTN) di utilizzare combustibili fossili in quantità superiore a quella strettamente indispensabile approvata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o dal Gestore del sistema elettrico - GRTN (di seguito: Gestore del sistema elettrico), sentita l'Autorità, come previsto dal titolo I, 5° capoverso, del provvedimento Cip n. 6/92 e dalle convenzioni di cessione destinata sottoscritte con il soggetto cessionario;
- con la deliberazione n. 94/06 l'Autorità ha avviato un'istruttoria conoscitiva volta ad acquisire elementi utili alla adozione di una direttiva nei confronti della Cassa che orienti l'azione della stessa ai fini della gestione dei seguiti, ivi inclusi anche gli eventuali recuperi di somme indebitamente versate, delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU e biomasse, con utilizzo di combustibili fossili nella quantità strettamente indispensabile;
- come già evidenziato dalla deliberazione n. 94/06, occorre in particolare fornire chiarimenti con riferimento ai seguenti profili:
 - modalità relative alla concreta determinazione, per gli impianti interessati, del valore corrispondente alla quantità strettamente indispensabile di cui al provvedimento Cip n. 6/92;

- possibilità di modificare, eventualmente sulla base di quali presupposti, con quali limiti e con quali conseguenze, il suddetto valore durante la vita dell'impianto;
- obblighi di comunicazione posti in capo ai soggetti interessati ai benefici previsti dal provvedimento Cip n. 6/92, nel caso di utilizzo di combustibili fossili per quantitativi superiori alla quantità strettamente indispensabile;
- l'Autorità, con la deliberazione n. 94/06, ha inteso dare impulso, anche in ragione delle rilevanti implicazioni della materia trattata, alla più ampia interazione con tutti i soggetti interessati, avviando a tal fine un'istruttoria conoscitiva, nell'ambito della quale consentire a questi ultimi di fornire ogni ulteriore elemento o informazione ritenuti utili, e in tal modo offrendo agli stessi un'ulteriore possibilità di rappresentazione e difesa delle proprie posizioni, oltre quelle che si daranno, se del caso, nelle procedure con cui saranno amministrati i seguiti individuali; ciò che può garantire un elevato livello di configurazione delle garanzie di tutela rispetto a questioni di rilevante impatto economico, ivi incluse quelle relative ai recuperi di somme indebitamente versate in materia di quantità strettamente indispensabile;
- l'Autorità, con la deliberazione n. 94/06, ha riconosciuto a tutti i soggetti interessati la facoltà di far pervenire, entro il 31 maggio 2006, ogni elemento o informazione ritenuti utili ai fini di cui sopra;
- nessuno dei soggetti interessati ha fatto pervenire all'Autorità, entro il suddetto termine, elementi o informazioni al riguardo;
- l'Autorità, con la deliberazione n. 94/06, ha previsto che l'istruttoria avviata con la medesima deliberazione si concluda entro il 20 giugno 2006, conferendo mandato al responsabile della Direzione vigilanza e controllo dell'Autorità di procedere allo svolgimento delle attività conoscitive ai fini della medesima istruttoria, e in particolare:
 - alle convocazioni e all'organizzazione di incontri con operatori e con le loro associazioni rappresentative, ritenuti necessari;
 - alla formulazione di proposte all'Autorità per l'adozione della direttiva di cui al punto 1 della medesima deliberazione;
- in data 8 giugno 2006 le società Api Energia Spa, Isab Energy Srl e Sarlux Srl, titolari di impianti di gassificazione IGCC che utilizzano residui hanno richiesto una proroga dei termini previsti dalla deliberazione n. 94/06;
- con la deliberazione n. 119/06 l'Autorità ha prorogato il termine di chiusura dell'istruttoria conoscitiva di cui alla deliberazione n. 94/06 dal 20 giugno 2006 al 20 luglio 2006;
- in data 20 giugno 2006 le società Api Energia Spa, Isab Energy Srl e Sarlux Srl, titolari di impianti che utilizzano residui, hanno trasmesso all'Autorità, alla Cassa e ad Assoelettrica, tre note, di identico contenuto, tese a dimostrare "l'assoluta estraneità degli impianti di gassificazione all'ambito di applicazione della delibera n. 94/06"; dette comunicazioni sono state integrate, in data 20 luglio 2006 da tre ulteriori note, di identico contenuto, tese a ribadire detta estraneità, precisando, tra l'altro, che:
 - gli impianti IGCC sono impianti mono-fuel che, a regime, utilizzano come combustibile un gas di sintesi e che non possono quindi essere assimilati a impianti che a regime utilizzano contemporaneamente combustibili diversi;
 - l'utilizzo di gasolio in detti impianti non avviene mai a regime, ma solo nelle fasi di avviamento, fermata ed emergenza;

- tali fasi corrispondono a situazioni in cui l'utilizzo di gasolio è tecnicamente inevitabile o a quelle in cui, a fronte dell'improvvisa indisponibilità del gas di sintesi prodotto dalla/e sezione/i di gassificazione, occorre garantire la disponibilità di una adeguata quantità di vapore sia per fronteggiare le potenziali situazioni di emergenza che per riavviare la/e sezione/i di gassificazione;
- in data 13 giugno 2006 si sono tenute le audizioni dei principali soggetti interessati all'utilizzo di combustibili di processo (Edison Spa ed Elettra Holdings Spa);
- in data 27 giugno 2006 si sono tenute le audizioni dei principali soggetti interessati all'utilizzo di biomasse o RSU e delle loro Associazioni rappresentative (Aper, Asm Brescia, Assoelettrica, Euro Energy Group, Federutility, Hera Spa, Itabia, Sices Srl, Sicut Srl);
- dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 è emerso che l'utilizzo di idrocarburi unitamente a combustibili di processo è soggetto a condizioni di variabilità delle condizioni di fornitura dei combustibili di processo che rendono, secondo un operatore, difficile stabilire un valore della quantità strettamente indispensabile unico e valido per l'intera vita utile dell'impianto, mentre secondo l'altro operatore interessato, risulta possibile fissare un valore della quantità strettamente indispensabile sulla base dei parametri di progetto o garantiti dal costruttore e rispettare detto valore nelle condizioni reali di esercizio;
- dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 è emerso che l'utilizzo di idrocarburi unitamente ai:
 - combustibili di processo è strettamente connesso ai limiti tecnici fissati dal costruttore delle turbine a gas di utilizzare combustibili a basso potere calorifico, ai transitori di avviamento e spegnimento, oltre che all'esigenza di compensare le variabilità delle condizioni di fornitura dei gas di processo e i vincoli posti dal sistema di compressione dei gas, e risulta dell'ordine del 50-60% dell'energia primaria immessa annualmente nell'impianto nel caso di cicli combinati e fino al 5% nel caso impianti termoelettrici convenzionali o di motori a combustione interna, con valori significativamente più elevati durante il periodo di avviamento e collaudo;
 - residui derivanti dal ciclo di raffinazione del petrolio è strettamente connesso ai limiti tecnici fissati dal costruttore delle turbine a gas che utilizzano gas di sintesi, ai transitori di avviamento e spegnimento, alle situazioni di emergenza sui sistemi di gassificazione, e risulta in percentuali variabili tra il 5 e il 20% dell'energia primaria immessa annualmente nell'impianto, con valori significativamente più elevati durante il periodo di avviamento e collaudo;
 - RSU o alle biomasse è strettamente connesso all'esigenza di sostenere il processo di combustione e al raggiungimento delle temperature di post-combustione nel rispetto dei limiti alle emissioni inquinanti imposti dalla normativa vigente o ad esigenze connesse a transitori di avviamento e spegnimento o a situazioni di emergenza e risulta, nella maggior parte dei casi, inferiore alla soglia del 2% per le biomasse e del 5% per gli RSU;
- dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 è altresì emerso che nel caso di impianti che trattano rifiuti speciali pericolosi di origine industriale la definizione della quantità strettamente indispensabile deve tener conto delle esigenze specifiche di tali impianti, vincolati a prescrizioni normative sulla

temperatura di post-combustione, complessità di alimentazione e riduzione del valore medio del potere calorifico che determinano limiti alla quantità strettamente indispensabile specifici e difformi da quelli relativi alla generalità degli impianti che utilizzano RSU e biomasse;

- l'articolo 6, comma 6.7, del Regolamento prevede che il produttore documenti il valore della quantità strettamente indispensabile con dati e/o certificazioni del costruttore; con nota trasmessa il 5 aprile 2006 all'Autorità (prot. n. 000902, prot. Autorità n. 009098 del 13 aprile 2006) il Comitato di esperti ha altresì precisato che eventuali indisponibilità, malfunzionamenti ed obsolescenze dei sistemi di produzione, trasporto e stoccaggio dei combustibili residui di processo e dell'impianto di generazione non giustificano variazioni della quantità strettamente indispensabile rispetto a quella inizialmente dichiarata;
- nel periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92, può rendersi necessario ricorrere all'utilizzo di una quantità annua di idrocarburi negli impianti che utilizzano combustibili di processo o residui, o RSU o biomasse, maggiore rispetto alla situazione a regime degli impianti;
- dall'esame dei primi esiti delle verifiche ispettive e dall'istruttoria conoscitiva svolta ai sensi della deliberazione n. 94/06 è emerso che, nel caso di utilizzo di combustibili di processo o residui, le quantità, le caratteristiche merceologiche e i prezzi di tali combustibili sono regolate da specifici contratti commerciali di fornitura tra il soggetto fornitore dei combustibili e il titolare dell'impianto di produzione di energia elettrica;
- con lettera del 17 luglio 2006 (prot. Autorità n. 017118 del 19 luglio 2006) la società Edison Spa ha manifestato il proprio dissenso alla esibizione delle dichiarazioni rese nel corso dell'audizione del 13 giugno 2006 e dei documenti prodotti successivamente, in ragione del carattere sensibile e confidenziale, anche sotto il profilo industriale, delle informazioni contenute.

Ritenuto opportuno:

- fornire chiarimenti ai fini della determinazione della quantità strettamente indispensabile per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantità non è mai stata approvata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità, con riferimento ai seguenti profili:
 - modalità relative alla concreta determinazione, per gli impianti che utilizzano combustibili diversi, del valore corrispondente alla quantità strettamente indispensabile di cui al provvedimento Cip n. 6/92;
 - possibilità di modificare, eventualmente sulla base di quali presupposti, con quali limiti e con quali conseguenze, il suddetto valore durante la vita dell'impianto;
 - obblighi di comunicazione posti in capo ai soggetti interessati ai benefici previsti dal provvedimento Cip n. 6/92, nel caso di utilizzo di idrocarburi per quantitativi superiori alla quantità strettamente indispensabile;
- prevedere che, per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i

quali il valore della quantità strettamente indispensabile è già stato approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità, siano fatti salvi i diritti e gli obblighi connessi al rispetto di tale valore per tutta la durata delle convenzioni di cessione destinata, al netto del periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92;

- prevedere una direttiva nei confronti della Cassa in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi, ivi inclusi gli eventuali recuperi di somme indebitamente versate

DELIBERA

1. di approvare i chiarimenti riportati nell'Allegato A, che è parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, ai fini della determinazione della quantità strettamente indispensabile per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali detta quantità non è mai stata approvata dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità;
2. di prevedere che i valori della quantità strettamente indispensabile determinati secondo i chiarimenti di cui all'Allegato A si applichino a decorrere dall'1 gennaio 2007;
3. di prevedere che, per gli impianti di cui alle lettere d) ed e) della tabella 1 del provvedimento Cip n. 6/92 che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi e per i quali il valore della quantità strettamente indispensabile è già stato approvato dal Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato o dal soggetto cessionario titolare delle convenzioni di cessione destinata, sentita l'Autorità, siano fatti salvi i diritti e gli obblighi connessi al rispetto di tale valore per tutta la durata delle convenzioni di cessione destinata, al netto del periodo di collaudo e avviamento, di cui al titolo II, punto 4-bis del provvedimento Cip n. 6/92;
4. di adottare la seguente direttiva nei confronti della Cassa:
“Sulla base degli esiti delle verifiche ispettive svolte ai sensi della deliberazione n. 60/04, la Cassa, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1.1, e dall'articolo 7, comma 7.1, della deliberazione n. 194/00, gestisce i seguiti del caso, ivi inclusi gli eventuali recuperi amministrativi degli importi indebitamente percepiti dai soggetti titolari di convenzioni di cessione destinata ai sensi del provvedimento Cip n. 6/92 che non ottemperano le disposizioni di cui al presente provvedimento. A tale scopo la Cassa può avvalersi anche del Gestore del sistema elettrico, nel suo ruolo di cessionario nazionale dell'energia elettrica ritirata ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99.”;
5. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico, alla Cassa e al Gestore del sistema elettrico.
6. di pubblicare il presente provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sul sito internet dell'Autorità (www.autorita.energia.it), affinché entri in vigore alla data della sua pubblicazione.